



Consiglio Provincia autonoma di Trento
COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI



**AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI**

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2013



Comitato provinciale per le Comunicazioni: obiettivi raggiunti e traguardi futuri.

Questa relazione racchiude in estrema sintesi l'insieme delle più rilevanti attività che il Comitato provinciale per le Comunicazioni del Trentino (di seguito Corecom) istituito con la legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19, ha svolto nel periodo del proprio mandato nel corso della IV ° legislatura del Consiglio della Provincia autonoma di Trento. In questo periodo il Corecom trentino è stato chiamato ad esercitare una essenziale funzione di garanzia nel sistema comunicativo locale, con l'obiettivo di assicurare il massimo di pluralismo e di favorire la crescita produttiva, imprenditoriale e culturale delle emittenti e delle imprese multimediali dislocate sul nostro territorio che sono impegnate in un confronto sempre più competitivo all'interno dei processi di globalizzazione dell'informazione e della comunicazione.

Su questo terreno, il Corecom ha affiancato e sostenuto lo sforzo della Provincia e degli altri molteplici soggetti culturali, scientifici, imprenditoriali per assicurare al Trentino un ruolo non marginale nei processi di innovazione tecnologica destinati a mutare in profondità nei prossimi anni il panorama economico, sociale e civile e le stesse abitudini quotidiane dei cittadini.

Il periodo 2009/2013 è stato caratterizzato da molteplici elementi di evoluzione del sistema complessivo della comunicazione che ha mutato sensibilmente il panorama dei media: basti pensare al passaggio dal sistema analogico a quello digitale nel settore televisivo che ha visto il Trentino svolgere, assieme ad alcune altre realtà regionali, un ruolo di apripista. In questa delicata fase in effetti il Corecom ha finito per assumere una funzione centrale nel rapporto, non sempre facile ed agevole, tra la dimensione pubblica e l'insieme dei cittadini coinvolti in questa importante innovazione tecnologica.

L'organismo si è poi costantemente relazionato con le varie articolazioni funzionali ed organizzate della Provincia autonoma che, a vario titolo e con diverse funzioni interagiscono nel settore della comunicazione, per affrontare in particolare due problematiche: quella della infrastrutturazione nel territorio trentino delle nuove tecnologie trasmissive conosciute come "banda larga" e della sperimentazione, per la prima volta in Italia, della digitalizzazione in ambito radiofonica.

Per altro verso, il Comitato ha messo in campo una rete di comunicazione costante e periodica con le imprese editoriali, i vari organismi di categoria, da quelli delle emittenti, alle associazioni dei consumatori, mondo della cooperazione tanto diffuso in Trentino e a tutti i soggetti interessati alla comunicazione, partecipando e promuovendo iniziative ed occasioni di studio e di confronto.

Il Corecom, attraverso la stipula di due distinte convenzioni con l'Agcom – sottoscritte il 16 marzo 2007 ed il 16 dicembre 2009 -alle competenze proprie previste dalla legge istitutiva di "organo di consulenza" per Giunta e Consiglio provinciali ha aggiunto quelle di "organo funzionale" dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, esercitando in sede locale le deleghe su importanti materie. Basti citare quelle relative alla definizione delle controversie tra i cittadini e gli operatori della comunicazione - che è del tutto gratuita per l'utente; alla tutela dei minori in campo radiotelevisivo; al monitoraggio del sistema locale radiotelevisivo ed alla tenuta del Registro degli operatori di comunicazione a livello provinciale.

Per quanto riguarda in particolare l'attività di conciliazione, dal 1 gennaio 2010, al Corecom è stata attribuita anche la delega di secondo livello, relativa alla "definizione" delle controversie che mette in capo all'organismo un vero e proprio procedimento decisorio rispetto all'eventuale mancato esito del tentativo di primo livello.

ATTIVITA' PROPRIE

1) Contributi dello Stato alle emittenti televisive locali (Legge 23 dicembre 1998, n. 448. art. 45)

Con Decreto 15 ottobre 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2011 - ha deliberato il bando per l'attribuzione di contributi, alle emittenti televisive locali, per l'anno 2012 e con Decreto 31 ottobre 2012 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2012 - la ripartizione dello stanziamento, previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, tra i vari bacini di utenza televisiva coincidenti con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per l'anno 2011 per un importo complessivo di € 95.929.331,00 e specificatamente per la Provincia autonoma di Trento € 700.997,26.

Successivamente con Decreto 24 giugno 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2013 - ha deliberato il bando per l'attribuzione di contributi, alle emittenti televisive locali, per l'anno 2013.

Al Comitato sono pervenute tre domande dalle emittenti Rtrr, Gruppo Editoriale Trentino Srl – in sigla G.E.T. Srl e Telepace (extraregionale) sia per l'anno 2012 che per il 2013.

La graduatoria è definita sulla base di alcuni criteri fondamentali i più importanti dei quali si riferiscono in primo luogo alla copertura del 70% della popolazione residente nel bacino provinciale (condizione preliminare e necessaria), nonché al fatturato economico ed al personale.

L'istruttoria svolta dal Comitato ha consentito di verificare che tutti i soggetti richiedenti posseggono i requisiti previsti dal Decreto 5 novembre 2004, n. 292 "Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche ed integrazioni" e quindi possono accedere alle provvidenze previste come di seguito meglio specificato.

L'emittente Telepace non ha presentato né fatturato né quota parte del personale ma essendo una emittente a carattere comunitario può comunque accedere al riparto dei contributi, in quanto il citato regolamento afferma che "non è consentito l'inserimento in graduatoria di emittenti che dichiarino nella domanda un numero di dipendenti o soci lavoratori inferiore a quattro (vedi deliberazione n. 78/1998 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) fatta eccezione per le emittenti televisive a carattere comunitario come definite dall'art. 1, comma 1, lettera f) del provvedimento n. 78/1998".

Per entrambi gli anni 2012/2013 la graduatoria finale vede al primo posto Rtrr, seguita da G.E.T e Telepace.

2) Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio provinciale

Con Decreto del Presidente n. 117 di data 26 luglio 2013, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol il 12 settembre 2013, sono stati convocati i comizi per l'elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Giunta per il giorno 27 ottobre 2013.

La parità di accesso dei soggetti politici ai mezzi di informazione durante le trasmissioni radiotelevisive è disciplinata dalla Legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione pubblica" e dal "Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2002 n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313." - adottato con Decreto 8 aprile 2004.

Per tutto il periodo elettorale il Comitato provinciale per le Comunicazioni ha fornito un supporto di assistenza e consulenza alle emittenti radiotelevisive locali ed ai soggetti politici; ha, altresì, coordinato l'offerta delle emittenti e la domanda dei soggetti politici per la trasmissione dei messaggi autogestiti a pagamento.

In questa tornata elettorale non sono pervenute alcune segnalazioni di violazione della normativa vigente.

ATTIVITA' DELEGATE


TENTATIVO DI CONCILIAZIONE E DEFINIZIONE

Il **tentativo di conciliazione** è una procedura gratuita per risolvere le controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazione - distacco della linea, bolletta gonfiata, servizi a pagamento fatturati e non richiesti, connessione Internet lenta o assente ecc. - che deve essere obbligatoriamente effettuata prima di ricorrere eventualmente alla giustizia ordinaria.

Incontrandosi presso il Corecom – organo terzo rispetto agli interessi delle parti – i soggetti possono tentare di risolvere amichevolmente la questione.

Nel dicembre 2007 ha avuto luogo la prima conciliazione. Negli anni successivi il numero di richieste è via via aumentata sempre più (*figura n. 1*).

Figura 1: numero istanze pervenute (2009 - 2013)



Fonte: elaborazione propria su dati interni (* stima su base dati dicembre 2013)

Il bilancio di questo quinquennio fa emergere un dato importante: il Corecom ha esercitato una prioritaria funzione di “giustizia rapida” con una percentuale di accordi andato a buon fine in una percentuale crescente – sino a raggiungere l’89% nelle conciliazioni (*figura n. 2*) e dell’88% nelle definizioni delle controversie.

L’insieme di questa attività ha prodotto un elemento di natura economica di assoluto rilievo a favore dei cittadini che si sono rivolti al Comitato: i numeri parlano da soli. Si tratta di un risultato estremamente importante anche dal punto di vista del ritorno

delle risorse economiche dagli operatori della comunicazione ai cittadini sotto forma di rimborso di somme non dovute e/o di indennizzi.


Infatti, sulla base del valore medio delle conciliazioni e delle definizioni nel quinquennio 2009/2013 nelle tasche dei cittadini, per effetto e conseguenza diretta dell'attività del Comitato, è tornata una somma non inferiore a 1 milione e 300mila euro. I casi più ricorrenti riguardano i problemi legati alla cosiddetta "migrazione", gli importi non dovuti in fattura, i distacchi di linea immotivati, le disfunzioni della linea Adsl e l'attivazione - con conseguente richiesta di pagamento - di servizi non richiesti.

Un altro elemento positivo da sottolineare consiste nel consolidamento del trend positivo in materia di velocità delle procedure. Il tempo di attesa media per l'udienza che rappresenta il momento conclusivo del procedimento di conciliazione si è stabilizzato attorno ai 30 giorni, mentre quello per la chiusura, con accordo o decisione, del procedimento relativo alla "definizione" resta inferiore a 70 giorni.

Per quanto riguarda la qualità del servizio va sottolineato come nessuna decisione assunta dal Corecom nel corso di questo periodo sia stata impugnata dagli operatori della comunicazione, a concreta e tangibile conferma dell'efficienza dei procedimenti messi in atto e dell'alta preparazione/professionalità delle risorse umane operanti a supporto dell'attività del Corecom.

L'insieme di questi dati dimostra inoltre come la strada della cosiddetta "giustizia alternativa", della quale l'attività del Corecom è una concreta esemplificazione, rappresenta una concreta opportunità per il cittadino di poter avere giustizia in tempi rapidi, in una situazione della giustizia ordinaria - nel caso, di quella civile - che presenta ancora oggi intollerabili ritardi, certamente non degni di un Paese civile.

Figura 2: esiti istanze in percentuale (2009 - 2013)




Fonte: elaborazione propria su dati interni (* stima su base dati dicembre 2013)

Il **provvedimento temporaneo d'urgenza** è un procedura che garantisce e salvaguarda il cittadino da eventuali abusi da parte dell'operatore telefonico

(sospensione della linea, malfunzionamento, ecc). In questi casi l'utente può dare corso ad una procedura di conciliazione con la richiesta al Corecom di un provvedimento d'urgenza per il ripristino temporaneo del servizio. Nel corso degli anni si è registrato un incremento di richieste ma nel contempo anche un significativo tasso di risoluzione delle problematiche (figura 3).


Figura 3: esiti istanze GU5 (2009 - 2013)



Fonte: elaborazione propria su dati interni (* stima su base dati dicembre 2013)

Definizione: come già accennato, il Corecom dal 2010 svolge concretamente anche la delega Agcom in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, delega che ha sensibilmente ampliato le funzioni del nostro organismo, assegnando allo stesso anche la possibilità di definizione di secondo livello della controversia. Si tratta di una attività molto importante e significativa in quanto individua l'ambito provinciale quale momento risolutivo e conclusivo delle controversie, con evidente beneficio degli interessi degli utenti (figura n. 4).


Figura 4: numero definizioni pervenute (2010 - 2013)



Fonte: elaborazione propria su dati interni (* stima su base dati dicembre 2013)



Il Corecom ha instaurato un lavoro di potenziamento nell'attività pre-conciliativa attraverso un più stretto e continuativo rapporto di interfaccia con gli operatori, con l'obiettivo di semplificare le procedure, ridurre conseguentemente i costi, dare risposte tempestive alle esigenze dei cittadini. Tale percorso, negli anni, ha determinato un contenimento/diminuzione del ricorso dell'utente alla definizione (figura n. 4).

Figura 5: numero istanze conciliate e definite dal Corecom (2010 - 2013)




Fonte: elaborazione propria su dati interni (*stima su base dati dicembre 2013)

L'attività conciliativa svolta dal Comitato provinciale per le Comunicazioni nell'anno 2013 viene raffigurata nei grafici di seguito riportati:






ISTANZE UG CONCLUSE NELL' ANNO 2013




ISTANZE GUS RICEVUTE NELL' ANNO 2013






NUMERO DI ISTANZE UG PER OPERATORE




NUMERO DI ISTANZE GU5 PER OPERATORE






NUMERO DI ISTANZE UG PER RAPPRESENTANTE




NUMERO DI ISTANZE UG PER TIPO DI RETE






NUMERO DI ISTANZE UG PER CONTROVERSIA



ISTANZE GU14 RICEVUTI NELL' ANNO 2013



REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE


Il Registro rappresenta una vera e propria fotografia delle variegatae presenze di imprese comunicative operanti nella nostra realtà ed è stato “costruito” solo dopo l’attribuzione della relativa delega da parte dell’Agcom, a partire dall’anno 2010.

Il Corecom, a seguito di un approfondito e scrupoloso lavoro, ha aggiornato il sistema telematico che gestisce il Registro garantendo così un’efficace gestione degli operatori di comunicazione presenti sul territorio trentino.

Come in passato il Comitato garantisce anche un periodico aggiornamento sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Con l’entrata in vigore del nuovo portale che gestisce il Registro, il Corecom ha coinvolto tutti gli operatori operanti nella Provincia autonoma di Trento e, per facilitare gli adempimenti previsti il Comitato ha messo in campo una “energica” collaborazione con gli uffici preposti della Camera di Commercio.

Figura 6: Registro degli Operatori di Comunicazione



Fonte: elaborazione propria su dati interni (*stima su base dati dicembre 2013)

PUBBLICITÀ ISTITUZIONALE - ART. 41 DEL T.U. N. 177/2005

Il Corecom nell’esercizio dell’attività di vigilanza sugli obblighi disposti dall’art. 41 del T.U. n. 177/2005 ha attivato, in particolare, tale procedura nei confronti dell’amministrazione pubblica C.C.I.A.A. della Provincia autonoma di Trento.

Dall’analisi dei dati forniti dall’Ente e dalla conseguente istruttoria non è emersa alcuna violazione della normativa vigente in questa delicata materia.

VIGILANZA IN MATERIA DI EMITTENZA LOCALE

In relazione alla delega relativa alla vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva mediante il monitoraggio delle trasmissioni delle emittenti locali il Corecom ha affidato ad organismi professionali il compito di rilevare la programmazione, per l'anno 2012, delle due emittenti televisive provinciali, in attuazione di quanto previsto dal manuale di procedure operative dell'Agcom in relazione ai "criteri generali di campionamento" per il monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale.

Le aree di monitoraggio indagate hanno riguardato il pluralismo socio/politico nell'informazione, la pubblicità con particolare riguardo all'affollamento, al posizionamento e ai divieti, la tutela dei minori e la garanzia dell'utenza.

Nell'analisi della programmazione delle due emittenti locali, riferito al periodo oggetto della rilevazione, non è emersa alcuna violazione della normativa vigente.

TUTELA DEI MINORI

Tra le competenze delegate dall'Agcom ai Corecom regionali vi è la vigilanza in materia di tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale. In un mondo in continua evoluzione tecnologica il concetto di settore radiotelevisivo rientra ormai in una sfera molto più vasta che comprende tutti i nuovi media, in cui la televisione è solo uno dei mezzi, e neppure il più importante per le nuove generazioni, quelle dei cosiddetti "nativi digitali". In un unico apparecchio portatile - pc, tablet o smartphone che sia - i bambini e gli adolescenti trovano un'infinità di modi per connettersi al mondo intero, scaricando video e musica, film e videogiochi, programmi televisivi e contenuti multimediali. La facilità d'uso, la diffusione generalizzata di questi mezzi tecnologici sempre più sofisticati, l'aumento del tempo in cui bambini e ragazzi sono connessi in rete, la versatilità di questi strumenti rappresentano una nuova sfida per genitori ed educatori, che si trovano spesso impreparati di fronte a una realtà in continuo cambiamento.

Molti Corecom di varie regioni italiane hanno quindi inserito tra i propri campi d'azione l'educazione ai nuovi media. E anche il Comitato provinciale per le Comunicazioni del Trentino ha fatto di questo settore uno degli impegni qualificanti del proprio mandato, il cui risultato più importante è la ricerca scientifica "Media e minori. Politiche sociali per un utilizzo consapevole delle vecchie e nuove tecnologie medialiali". Il lavoro è stato commissionato dal Corecom trentino ad un'equipe di docenti e ricercatori universitari sotto la direzione scientifica del professor Marino Livolsi, un'autorità in materia a livello internazionale.

L'incarico di seguire in questi cinque anni il settore Media e Minori è stato assegnato dal presidente Paissan ad uno dei componenti del Corecom, Fulvio Gardumi, il quale ha elaborato un programma quinquennale di attività che è stato completamente attuato.

All'inizio del mandato, nel 2009, Gardumi ha preso parte al 4/o Convegno nazionale Mediat@ando su Educazione e Media, una sessione del quale era dedicata espressamente ai Progetti dei Corecom regionali in materia di Politiche nell'ambito della tutela dei minori, con la presentazione di esperienze dei Corecom Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Valle d'Aosta, Emilia Romagna.

Da questo primo confronto è stato possibile riassumere in tre filoni principali l'attività dei Corecom italiani in materia : 1) l'accoglimento delle segnalazioni, da parte dei cittadini/utenti del mezzo televisivo, di violazioni della normativa vigente in materia di media e minori e la segnalazione d'ufficio attraverso l'attività di monitoraggio; 2) protocolli d'intesa con le forze dell'ordine – in particolare la Polizia delle Comunicazioni – per un'attività di formazione e informazione sui pericoli del web (possibilità di commettere reati e di essere vittime di reati); 3) protocolli d'intesa con la scuola per l'educazione ai media.

Sulla base di questi tre filoni, il Comitato trentino ha elaborato il seguente programma quinquennale:

- Predisposizione di uno studio, in collaborazione con l'Università, sul rapporto tra minori e media: quanto tempo viene dedicato alla tv, quali i programmi più visti, quali i messaggi e gli stereotipi, quale spazio e quale ruolo viene assegnato ai minori nei programmi tv sia nazionali che locali, quale l'uso di internet, delle nuove tecnologie, delle chat, quali i rischi e le opportunità
- Creazione di una rete istituzionale tra enti che si interessano a questi temi (Associazione Magistrati Minori e Famiglia, Procura dei Minori, forze dell'ordine, Ordini professionali, Università, direzioni scolastiche, associazioni, parrocchie, ...)
- Monitoraggio di quanto già si fa nelle scuole per l'educazione ai media; una programmazione in sintonia con l'assessorato provinciale all'istruzione; un'attività di promozione e di formazione; il confronto delle iniziative già realizzate da altre regioni, in particolare l'Emilia Romagna, che ha realizzato una ricerca sulle "Buone pratiche della media education nella scuola dell'obbligo"
- Iniziative formative a favore dei genitori
- Collaborazione con la Polizia delle Comunicazioni, perché la prevenzione è meglio della repressione
- Formazione di figure specializzate in media education
- Cicli di conferenze
- Contatti con realtà nazionali che si occupano di media education
- Pubblicazione di opuscoli e materiale sulle attività del Corecom in materia di Minori e Media
- Collaborazione con i media locali per una sensibilizzazione su questi temi
- Previsione di specifici provvedimenti e azioni all'interno di leggi provinciali in materia di politiche giovanili

Per quanto riguarda il primo punto - lo studio in collaborazione con l'Università sul rapporto tra minori e media - il risultato si può definire perfettamente raggiunto. La pubblicazione dello studio "Media e minori. Politiche sociali per un utilizzo consapevole delle vecchie e nuove tecnologie mediali", curato dal prof. Livolsi dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano in collaborazione con il prof. Carlo Buzzi dell'Università di Trento, si è rivelata uno strumento assolutamente nuovo e originale, di cui era avvertita la mancanza a livello nazionale, la cui presentazione in un convegno presso l'Università di Trento (8 giugno 2013), alla presenza di studiosi della materia e di rappresentanti dell'Agcom e di vari Corecom, è stato un momento di alta formazione e di cultura. Il convegno è stato dedicato alla memoria del prof. Renato Porro, già presidente del Corerat trentino, studioso di straordinario livello scientifico nel campo dei mass media, molto impegnato in iniziative rivolte alla tutela dei minori, tra cui la Carta di Treviso. Nell'occasione il Corecom trentino ha proposto per il futuro di focalizzare maggiormente sul tema "comunicazione e minori" il "Premio Porro", in passato assegnato a servizi radiotelevisivi in tema di solidarietà, tolleranza, accoglienza, tutela dei minori, rispetto della dignità umana e del valore di genere.

Lo studio coordinato dal prof. Livolsi è uno strumento indispensabile per chiunque si occupi, ai più diversi livelli, di media e minori. Parte da un'analisi dei consumi multimediali e tipologie dei minori, dai consumi televisivi e dai programmi più visti, dagli utilizzi di internet, del telefono cellulare e dei social network, per passare ai processi di fruizione di internet, a un confronto tra consumi multimediali in base alle varie età, ai mezzi e luoghi di fruizione, alle competenze digitali, alla frequenza e durata della navigazione in internet, agli utilizzi dei social network, alle opportunità, rischi e danni della Rete, per arrivare a una serie di conclusioni operative, tra cui alcune indicazioni per i Corecom "come prospettiva fondamentale di intervento per il futuro". Queste indicazioni, come pure la proposta di dedicare il Premio Porro alla tematica "comunicazione e minori", potranno eventualmente essere fatte proprie dal prossimo Corecom come pista di lavoro per i prossimi anni.

Per quanto riguarda gli altri punti del programma quinquennale, e cioè la costruzione di una rete istituzionale tra enti che si interessano a questi temi, il coinvolgimento della scuola, la sensibilizzazione di genitori ed educatori, la collaborazione con la Polizia delle Comunicazioni e più in generale l'opera di informazione, il Corecom trentino ha avviato un'attività molto più strutturata di quanto sperimentato da altri Corecom. Ha partecipato direttamente alla costituzione di un organismo provinciale denominato Tavolo di lavoro per l'educazione ai nuovi media e alla cittadinanza digitale, avviato dalla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia per la Famiglia in collaborazione con "Save the Children" e con altri organismi pubblici e privati allo scopo di coinvolgere i soggetti del territorio che a vario titolo si occupano di queste tematiche. Non solo la Polizia delle Comunicazioni e i rappresentanti istituzionali del mondo della scuola, ma anche l'Università di Trento, la Fondazione Kessler, la Fondazione Ahref, il Centro Audiovisivi della Provincia- Format, l'Associazione Provinciale per i Minori, il Centro per la formazione continua e l'aggiornamento del personale insegnante, il Forum delle Associazioni familiari del Trentino, la Diocesi di Trento, Informatici senza Frontiere, associazioni, cooperative sociali, psicologi e altri professionisti.

Il Tavolo ha messo in cantiere numerose iniziative, alle quali il Corecom ha dato la sua costante e fattiva collaborazione. Tra queste, le varie edizioni annuali del Safer Internet Day (SID), con l'organizzazione di incontri pubblici, tavole rotonde, conferenze, incontri e laboratori nelle scuole, e l'Off Festival, serie di manifestazioni collaterali al Festival della Famiglia, svoltosi per due anni consecutivi a Riva del Garda alla presenza delle massime autorità politiche nazionali. In questo ambito il Corecom trentino si è fatto promotore – in collaborazione con gli organismi di categoria dei Giornalisti, la Polizia delle Comunicazioni, l'Associazione provinciale per i minori, il Coordinamento nazionale delle Comunità di Accoglienza, la Fondazione S. Ignazio, le Edizioni Erickson, la Fondazione Ahref e Save the Children - di un convegno scientifico sul tema "Mio figlio è sempre con la testa nel web – Opportunità e rischi per i minori ai tempi di internet" (2 febbraio 2013), che ha coinvolto numerose realtà operanti nel settore dei minori, delle nuove tecnologie, dell'informazione, dell'educazione, dell'editoria specializzata, della Polizia postale e della ricerca. Il convegno era rivolto agli operatori dell'informazione e del sociale, agli insegnanti e agli educatori, ai genitori e più in generale alla cittadinanza trentina. Tre dei relatori avevano appena pubblicato presso Erickson il volume "Generazione cloud. Essere genitori ai tempi di Smartphone e Tablet", una guida pratica completa di cui il Corecom ha acquistato un certo numero di copie per attività di informazione ed educazione.

Con la presenza al Tavolo, il Corecom ha potuto così farsi tramite fra i vari attori impegnati a diverso titolo nel mondo dei minori e dei media, favorendo l'ampliamento

delle reti di rapporti tra istituzioni e contribuendo ad un arricchimento e ad una sempre maggiore conoscenza e consapevolezza del fenomeno.

In questa attività all'interno del Tavolo, il rappresentante del Corecom si è impegnato in particolare nel settore dell'informazione e della sensibilizzazione, coordinando il relativo gruppo di lavoro. Sono rientrati in questa attività i contatti con i direttori e i capi redattori dei vari media trentini per sensibilizzare l'informazione locale su queste tematiche. La documentazione stampata di quanto pubblicato e trasmesso in questi anni dai diversi giornali ed emittenti è particolarmente ricca.

[Infine, per quanto riguarda l'ultimo punto del programma, e cioè la previsione di provvedimenti e azioni all'interno di leggi provinciali, il Corecom ha promosso il convegno "Autonomia e informazione nel Trentino: problemi e prospettive" (6 dicembre 2012) alla presenza del Presidente del Consiglio provinciale, per analizzare temi come la digitalizzazione del Trentino e la partecipazione dei territori all'informazione e per discutere un disegno di legge in materia di informazione locale.

In conclusione resta da riferire in merito all'attività istituzionale del Corecom in materia di vigilanza sulle violazioni della cosiddetta "fascia protetta" da parte delle emittenti locali. Il Codice di autoregolamentazione Tv e minori, sottoscritto dalle imprese televisive pubbliche e private ed emanato nel 2002 dal Ministero delle Telecomunicazioni, prevede una "fascia protetta" dalle 7.30 alle 19 e una "superprotetta" dalle 16 alle 19, durante le quali vanno rispettate delle regole come il divieto di trasmettere sequenze crude o immagini di violenza o sesso; notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori; programmi che usino in modo strumentale i conflitti familiari o in cui si faccia ricorso al turpiloquio e alla scurrilità; pubblicità ingannevoli o inappropriate o che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori. Esiste un Comitato di applicazione del Codice di Autoregolamentazione Media e Minori, al quale vanno inoltrate le segnalazioni di violazione. Esistono poi dei codici deontologici, come la Carta di Treviso o il codice Media e Sport: i Corecom sono tenuti a segnalare all'Ordine dei Giornalisti anche eventuali violazioni di questi codici, non solo in tv ma anche sulla carta stampata.

L'attività del Corecom trentino relativa a questo argomento si è svolta attraverso i periodici monitoraggi dei palinsesti (nell'ambito della funzione delegata in materia di vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive): va detto che non sono mai emerse gravi violazioni delle fasce protette. Alcuni casi di violazioni riguardanti pubblicità inopportuna in fascia protetta sono stati segnalati all'Autorità garante, che ha preso gli opportuni provvedimenti nei confronti delle emittenti. Un caso di violazione di una norma deontologica in materia di minori coinvolti in conflitti familiari è stata segnalata al Corecom relativamente ad un servizio giornalistico della Rai: anche in questo caso, dopo un'audizione con i responsabili della trasmissione, il Comitato ha segnalato il caso all'Autorità Garante, al Comitato di applicazione del Codice di Autoregolamentazione Media e Minori e al Consiglio di disciplina dell'Ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige.

Composizione del Comitato, struttura di supporto e dotazioni logistiche del Comitato.

Il Comitato provinciale per le Comunicazioni in carica dal 19 febbraio 2009 all'11 marzo 2014 è composto da:

Enrico Paissan – Presidente

Sandro Bampi - Componente

Eraldo Busarello – Componente

Fulvio Gardumi – Componente

Paolo Romito – Componente

Cinzia Destefani – Responsabile della segreteria del Comitato

Nel Regolamento di organizzazione del Consiglio provinciale è stata individuata per il Comitato provinciale per le Comunicazioni una struttura di supporto autonoma, con adeguata dotazione di personale del Consiglio per assicurare lo svolgimento delle attività proprie e delegate dall'Agcom.

Tale struttura, ad ora, si compone di tre unità amministrative – di cui una a tempo indeterminato e due a comando da altre Amministrazioni pubbliche - mentre per gli aspetti relativi all'attività di definizione è stato attivato un rapporto di consulenza con un legale.

Va inoltre sottolineato che, in particolare per le problematiche di carattere tecnico, l'accordo di cui all'art. 16 della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 istitutiva del Comitato consente allo stesso di avvalersi di personale della Provincia autonoma e di enti funzionali della stessa.

INDICE

1. *Legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 “Disciplina del Comitato provinciale per le Comunicazioni”*
2. *Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni (sottoscritta il 16 marzo 2007) .*
3. *Accordo-Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (siglato il 25 giugno 2003) .*
4. *Articolato*
5. *Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni (sottoscritta il 16 dicembre 2009) .*
6. *Accordo-Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (siglato il 4 dicembre 2008) .*
7. *Articolato*

LEGGE PROVINCIALE 16 dicembre 2005, n. 19

Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni

(b.u. 27 dicembre 2005, n. 52)

Art. 1

Finalità

1. Per assicurare a livello provinciale le funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni è istituito presso il Consiglio della Provincia autonoma di Trento il Comitato provinciale per le comunicazioni, di seguito denominato comitato, in attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

Art. 2

Natura e funzioni del comitato

1. Il comitato è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. Il comitato svolge attività di consulenza, di supporto, di eventuale proposizione e di garanzia per la Provincia in relazione alle funzioni ad essa spettanti nel campo della comunicazione, in base allo Statuto speciale e nell'ambito delle disposizioni normative statali e provinciali, anche in recepimento delle disposizioni comunitarie.
3. Il comitato, oltre alle funzioni di cui all'articolo 12 e alle funzioni delegate, esercita le funzioni conferitegli da disposizioni legislative statali e provinciali.

Art. 3

Composizione, nomina e durata in carica

1. Il comitato è composto da cinque componenti, scelti tra persone che diano garanzia di indipendenza sia dal sistema politico-istituzionale, sia dal sistema degli interessi di settore. I componenti devono possedere competenza o esperienza nel settore della comunicazione, in almeno uno dei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici; ovvero competenza o esperienza amministrativa, di direzione o di controllo, nel settore della comunicazione.

2. Il presidente del comitato è nominato dal Consiglio provinciale su proposta congiunta del Presidente della Provincia e del Presidente del Consiglio provinciale. Gli altri quattro componenti sono nominati dal Consiglio provinciale con voto limitato a due nomi. In caso di parità risulta nominato il più anziano d'età.

3. Il comitato resta in carica per la durata della legislatura provinciale. Al suo rinnovo si provvede secondo la disciplina della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi). I componenti del comitato non sono immediatamente rieleggibili.

4. In caso di morte, dimissioni o decadenza del presidente o di un componente del comitato il Consiglio provinciale, preso atto delle dimissioni, nomina il nuovo presidente o il nuovo componente nella prima seduta utile. Il nuovo presidente o componente resta in carica fino alla scadenza del comitato.

Art. 4

Incompatibilità

1. La carica di componente del comitato è incompatibile con le seguenti cariche o condizioni:

- a) componente del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
- b) componente del Governo;
- c) presidente di regione, assessore regionale, consigliere regionale;
- d) presidente di provincia autonoma o di giunta provinciale, assessore provinciale, consigliere provinciale;
- e) sindaco, assessore comunale, consigliere comunale;
- f) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico nominati dal Governo, dal Parlamento, dai consigli o dalle giunte regionali, provinciali o comunali;
- g) titolare di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici;
- h) amministratore, dirigente, dipendente o socio azionista di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello statale o locale;
- i) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti di cui alla lettera h);
- j) dipendente della Provincia autonoma di Trento o del Consiglio provinciale, o dipendente della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol o del Consiglio regionale.

2. Ciascun componente del comitato comunica tempestivamente al presidente del comitato e al Presidente del Consiglio provinciale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità. Se

l'incompatibilità riguarda il presidente del comitato la comunicazione è rivolta al Presidente del Consiglio provinciale e al Presidente della Provincia.

Art. 5

Decadenza

1. I componenti del comitato decadono dall'incarico:

- a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive;
- b) qualora sussista una causa d'incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla.

2. Il Presidente del Consiglio provinciale contesta l'esistenza delle cause di decadenza d'ufficio o su segnalazione del presidente del comitato, che ha l'obbligo di comunicare l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del comitato e l'esistenza di altre cause di decadenza, se ne è a conoscenza.

3. Il Presidente del Consiglio provinciale, entro sette giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuovere la causa di incompatibilità entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla data della contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni il Presidente del Consiglio provinciale archivia il procedimento se la causa di decadenza risulta insussistente o sia stata rimossa; negli altri casi propone al Consiglio provinciale l'adozione del provvedimento di decadenza.

Art. 6

Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti del comitato sono presentate, tramite il presidente del comitato, al Presidente del Consiglio provinciale. Le dimissioni del presidente del comitato sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio provinciale.

Art. 7

Comunicazioni

1. Il Presidente del Consiglio provinciale comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta costituzione del comitato, nonché le variazioni nella sua composizione.

2. Dell'avvenuta costituzione del comitato, nonché delle variazioni nella composizione, è pubblicato avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8

Funzioni del presidente

1. Il presidente del comitato:

- a) rappresenta il comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
- b) convoca il comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute e le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
- c) cura i rapporti con gli organi provinciali, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con gli altri soggetti con i quali il comitato ha rapporti nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Il presidente del comitato è sostituito, in caso di assenza o impedimento temporaneo, dal componente del comitato più anziano d'età.

Art. 9

Norme regolamentari e codice etico

1. Col voto favorevole di almeno quattro dei suoi componenti il comitato approva il suo regolamento interno, che disciplina:

- a) l'organizzazione e il funzionamento del comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori o istruttori ai suoi membri;
- b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione;
- c) la disciplina per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa delle attività del comitato; nel rispetto di questa legge ⁽¹⁾.

2. Il comitato approva, all'unanimità, un codice etico che regola la deontologia dei suoi componenti, dipendenti e consulenti.

Art. 10

Indennità di funzione e rimborsi

1. Al presidente del comitato è attribuita un'indennità lorda mensile di funzione pari al 50 per cento dell'indennità mensile, con esclusione della diaria, spettante ai consiglieri provinciali.

2. Ai componenti del comitato è attribuita un'indennità lorda mensile di funzione pari al 15 per cento dell'indennità mensile, con esclusione della diaria, spettante ai consiglieri provinciali.

3. Se il presidente del comitato è assente o impedito nelle sue funzioni per oltre due mesi consecutivi al componente più anziano del comitato che sostituisce il presidente spetta, a decorrere dal sessantunesimo giorno di sostituzione, l'indennità di funzione prevista per il presidente. Con pari decorrenza cessa di essere corrisposta l'indennità di funzione al presidente.

4. Ai componenti del comitato che, su incarico del comitato, si devono recare in località diverse da quella di residenza è corrisposto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri provinciali. Nessuna indennità di trasferta e nessun rimborso spese è dovuto per la partecipazione alle sedute del comitato e per lo svolgimento delle funzioni di carica.

Art. 11

Aspettative e permessi

1. Il presidente e i componenti del comitato, se sono lavoratori dipendenti, hanno diritto ai periodi di aspettativa e ai permessi previsti dalle disposizioni statali e provinciali in materia.

2. Il Consiglio provinciale assume a proprio carico gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi relativi al presidente e ai componenti del comitato collocati in aspettativa o che usufruiscono di permessi, dandone tempestiva comunicazione ai datori di lavoro.

Art. 12

Funzioni proprie

1. Il comitato svolge le seguenti funzioni proprie:

- a) in materia radiotelevisiva:
 - 1) fornisce consulenza alla Provincia, in particolare per quanto riguarda i compiti attribuiti in questo settore alle regioni e province autonome;
 - 2) formula proposte alla società concessionaria pubblica ed alle emittenti locali in merito a programmazioni radiofoniche e televisive provinciali che possano essere trasmesse sia in ambito statale che provinciale, tenendo i necessari rapporti con la sede provinciale della società concessionaria pubblica e con le emittenti locali;
 - 3) regola l'accesso alle trasmissioni provinciali programmate dalla società concessionaria pubblica, decidendo sulle relative domande in conformità con la normativa statale; a tale scopo il comitato può adottare, nel rispetto della normativa statale, un regolamento contenente le disposizioni per l'accesso alle trasmissioni provinciali;
 - 4) definisce i contenuti delle forme di collaborazione tra la sede provinciale della società concessionaria pubblica e le realtà culturali e informative della provincia, nonché i contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate tra la sede provinciale della società concessionaria pubblica, la Provincia ed i concessionari privati in ambito locale;
 - 5) esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, i pareri richiesti in materia radiotelevisiva dagli organi della Provincia;
 - 6) esercita le attività di monitoraggio e di valutazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche in ambito provinciale;
- b) in materia di ordinamento della comunicazione e dell'informazione:
 - 1) formula pareri, proposte, orientamenti e indicazioni agli organi provinciali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, o esprimano autonomamente, pareri all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o ad altri soggetti in materie interessanti il settore delle comunicazioni, oppure adottino o intendano adottare provvedimenti sulle stesse materie; gli organi provinciali sono tenuti ad acquisire i pareri espressi dal comitato;
 - 2) formula proposte di parere sullo schema del piano nazionale di assegnazione e ripartizione delle frequenze, nonché sui bacini d'utenza e sulla localizzazione degli impianti;
 - 3) esprime parere alle commissioni consiliari sui progetti di legge provinciali che disciplinano questioni rientranti nel settore delle comunicazioni;
- c) collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA) e gli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto delle normative statale e provinciale relative ai limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana e alla verifica che tali limiti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non siano superati;
- d) esercita le funzioni in materia di pubblicità e di propaganda elettorale, previste dalla legislazione statale e provinciale;
- e) esercita altre funzioni ai sensi delle normative statale e provinciale e dei provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni il comitato concorre alla tutela e alla valorizzazione delle minoranze linguistiche della provincia di Trento.

Art. 13

Funzioni delegate

1. Il comitato esercita le funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997.

2. Le funzioni delegate sono esercitate dal comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di assicurare il coordinamento dei compiti ad essa affidati.

3. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di convenzioni, sottoscritte dal presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente della Provincia, dal Presidente del Consiglio provinciale e dal presidente del comitato. Nelle convenzioni sono specificate le funzioni delegate e le risorse assegnate per il loro esercizio.

Art. 14

Modalità di esercizio delle funzioni

1. Per svolgere le sue funzioni il comitato si avvale dell'ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione).

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il comitato può avvalersi degli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'autorità, ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 15

Programmazione, relazioni e pubblicità delle attività del comitato

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il comitato trasmette al Presidente del Consiglio provinciale, che lo comunica all'ufficio di presidenza, e al Presidente della Provincia il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione delle relative previsioni di spesa. La parte del programma relativa alle funzioni delegate è presentata anche all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il comitato trasmette al Presidente del Consiglio provinciale, che li comunica all'ufficio di presidenza, al Presidente della Provincia e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:

- a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito provinciale e sull'attività svolta nell'anno precedente;
- b) il rendiconto sulla gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio provinciale.

3. D'intesa con il Presidente del Consiglio provinciale il comitato rende pubblici il suo programma di attività e la relazione sul sistema delle comunicazioni.

Art. 16

Struttura di supporto e dotazione organica

1. Su proposta del Presidente del Consiglio provinciale, sentito il presidente del comitato, l'ufficio di presidenza del Consiglio individua la struttura di supporto del comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del comitato.

2. La dotazione organica della struttura di supporto del comitato è determinata dall'ufficio di presidenza del Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio provinciale e previa intesa con il presidente del comitato.

3. Previo accordo fra Presidente del Consiglio provinciale e Presidente della Provincia, per lo svolgimento di compiti predefiniti il comitato può avvalersi di personale della Provincia, messo a disposizione dalla Giunta provinciale. Agli stessi fini il comitato può avvalersi di personale di enti funzionali della Provincia, messo a disposizione da essi.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il comitato può avvalersi, per le finalità e nell'ambito delle previsioni di spesa del programma di attività, di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

Art. 17

Disciplina contabile

1. Nel bilancio di previsione del Consiglio provinciale sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni del comitato.

2. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e finalizzate all'esercizio delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione del Consiglio provinciale.

3. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma di attività e dello stanziamento previsto sui corrispondenti capitoli di bilancio, il comitato ha autonomia gestionale e operativa.

4. La gestione tecnica, finanziaria e amministrativa del comitato è disciplinata dal regolamento interno del comitato. Alla liquidazione delle spese provvede il Consiglio provinciale nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità del Consiglio stesso.

Art. 18

Disposizioni transitorie

1. Il Consiglio provinciale elegge il Comitato provinciale per le comunicazioni e il suo presidente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. Il comitato eletto in sede di prima applicazione di questa legge dura in carica fino alla scadenza della legislatura in corso; ai suoi componenti non si applica il divieto di rieleggibilità immediata previsto dall'articolo 3, comma 3 ⁽²⁾.

2. Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuta prima costituzione del comitato, il comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi continua a svolgere le funzioni ad esso attribuite dalla vigente legislazione.

3. Fino all'adozione dei provvedimenti sulla struttura di supporto del comitato e sulla relativa dotazione organica il comitato si avvale del personale già assegnato al comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi.

4. Fino all'adozione del regolamento interno del comitato restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni già vigenti per il comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi.

Art. 19

Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione)

1. *omissis* ⁽³⁾

2. Questo articolo entra in vigore alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuta prima costituzione del comitato ⁽⁴⁾.

Art. 20

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuta prima costituzione del comitato, sono abrogati ⁽⁵⁾:

- a) la legge provinciale 11 novembre 1993, n. 35 (Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi);
- b) l'articolo 7, comma 1, lettere yy) e zz), della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi).

NOTE

- (1) Il regolamento interno del comitato è pubblicato nel b.u. 3 ottobre 2006, n. 40.
- (2) Comma così modificato dall'art. 31 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23.
- (3) Comma modificativo dell'art. 1 della l.p. 28 aprile 1997, n. 9.
- (4) Per la prima costituzione del comitato vedi il comunicato della presidenza del Consiglio provinciale 11 luglio 2006, n. 8 (b.u. 25 luglio 2006, n. 30).
- (5) Per la prima costituzione del comitato vedi il comunicato della presidenza del Consiglio provinciale 11 luglio 2006, n. 8 (b.u. 25 luglio 2006, n. 30).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN TEMA DI COMUNICAZIONI

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 13, che concerne i Comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 53/99, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni, e, in particolare, l'articolo 2, secondo cui le funzioni dell'Autorità saranno delegate ai Comitati mediante la stipula di apposite convenzioni;

VISTA la legge della Provincia di Trento 16 dicembre 2005, n. 19, recante "Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni"

PREMESSO che l'Accordo-quadro del 25 giugno 2003 tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, ha individuato i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di

comunicazioni, prefigurando il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali;

PREMESSO, altresì, che con l'atto di approvazione dell'Accordo-quadro stesso, si è stabilito di dare avvio ad una prima attuazione sperimentale della delega di funzioni con riguardo alle materie di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e), f), e g), al fine di costituire una base comune minima del sistema di garanzie articolato a livello regionale;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 402/03/CONS del 12 novembre 2003, concernente la delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 695/06/CONS del 29 novembre 2006, concernente la delega di funzioni al Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento;

RTENUTO opportuno procedere alla stipula della convenzione per l'attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al Comitato provinciale delle comunicazioni di Trento;

Tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato provinciale per le comunicazioni – Trento

SI CONVIENE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale e integrante della presente convenzione.

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Articolo 2

(Oggetto della convenzione)


1. La presente convenzione disciplina il rapporto tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito "l'Autorità") e il Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento (di seguito "Comitato") per l'attuazione della delega delle funzioni in tema di comunicazioni nell'ambito regionale a decorrere dal 1° aprile 2007.
2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative stabiliti dall'Autorità, al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale.

Articolo 3

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha durata triennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, salva motivata determinazione di una delle parti, da comunicare all'altra entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza.
2. Nell'ambito del suddetto arco temporale triennale, il primo semestre costituisce fase di attuazione sperimentale della delega di funzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 4.

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni



ad Cos Mo



Articolo 4

(Attuazione sperimentale della delega di funzioni)

1. L'Autorità, nella fase di attuazione sperimentale, delega al Comitato l'esercizio delle funzioni di seguito indicate:
 - a) - vigilanza nella materia della tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale, fermo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità;
 - b) - istruzione e applicazione dell'art. 10, commi 3 e 4, della legge n. 223/90, in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
 - c) - vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;
 - d) - tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale.

Articolo 5


(Ulteriori funzioni delegate o delegabili)

1. A decorrere dalla conclusione della fase di attuazione sperimentale di cui all'articolo 4, ove siano disponibili le necessarie risorse finanziarie, previo riscontro dell'adeguatezza della struttura, l'Autorità delega al Comitato, oltre all'esercizio delle funzioni di cui al predetto articolo, anche l'esercizio delle funzioni di seguito indicate:

Autorità Nazionale delle Comunicazioni
Garanzia nelle Comunicazioni

ed Cps M

X



- a) - vigilanza nella materia dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture locali di telecomunicazioni;
 - b) - vigilanza sulla conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti forniti da operatori titolari di atti abilitativi in ambito locale;
 - c) - vigilanza e avvio del procedimento sanzionatorio nella materia delle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, con riferimento al settore editoriale e radiotelevisivo locale e fermo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità.
2. Con apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione, ove siano disponibili le necessarie risorse finanziarie, previo riscontro dell'adeguatezza della struttura, l'Autorità delega al Comitato l'esercizio delle funzioni di tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione e di monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale.

Articolo 6

(Programma di attività)

1. Con riferimento all'esercizio delle funzioni delegate, il Comitato si impegna a predisporre un programma annuale di attività, da trasmettere all'Autorità entro il 15 settembre di ogni anno.

Articolo 7

(Risorse finanziarie)

1. Per lo svolgimento delle attività relative all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, nel corso del primo semestre di attuazione sperimentale,

l'Autorità assegna al Comitato l'importo di Euro 18.103,00 (diciottomilacentotré,00), a valere sul capitolo n. 1.03.1026 recante "Spese per il funzionamento dei Comitati Regionali per le Comunicazioni", da erogare, per il 50% con la sottoscrizione della presente convenzione e per il restante 50% alla conclusione del primo semestre, sullo stato di prévisione delle entrate del Bilancio del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, capitolo n. 215 concernente "entrate per trasferimenti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni".

Articolo 8

(Collaborazione in settori di interesse comune)


1. Autorità e Comitato, ferme restando le rispettive competenze, possono disciplinare con appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, gli strumenti e le modalità di attuazione di interventi e iniziative di collaborazione in settori di interesse comune.

Articolo 9

(Formazione e aggiornamento del personale)

1. L'Autorità, al fine di favorire una maggiore conoscenza delle questioni relative alle funzioni e materie delegate al Comitato, può promuovere specifici interventi di formazione e di aggiornamento in favore del personale interessato, mediante l'espletamento di corsi, seminari, *workshop* e convegni.

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni



Articolo 10
(Relazione annuale)

1. Il Comitato predispone una relazione annuale sull'attività svolta in base al programma di cui all'articolo 6 e sulla realizzazione degli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni delegate, da trasmettere all'Autorità entro il 31 marzo di ogni anno.

Articolo 11
(Principio di leale collaborazione)

1. Autorità e Comitato, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate, si impegnano ad una attuazione della convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione.
2. Autorità e Comitato si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative in coerenza con i principi della semplificazione e dell'efficacia degli interventi.

Articolo 12
(Commissione paritetica)

1. E' istituita una Commissione paritetica composta da quattro componenti, tra cui il presidente, con il compito di risolvere eventuali problemi di coordinamento amministrativo o comunque sorti in sede di applicazione della presente convenzione.

Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni



ad Gps M



2. La Commissione potrà altresì valutare questioni attinenti alla collaborazione in settori di interesse comune.
3. Il presidente e un componente della Commissione sono nominati dall'Autorità; gli altri due componenti della Commissione sono nominati dal Comitato

Articolo 13

(Poteri sostitutivi e revoca)

1. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento degli impegni assunti da parte del Comitato nell'ambito della presente convenzione, l'Autorità assegna allo stesso un termine, congruo ai fini dell'espletamento del procedimento o dello svolgimento delle attività, comunque non superiore a dieci giorni, per adempiere, decorso inutilmente il quale potrà esercitare i poteri sostitutivi.
2. Ove, in relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, non sia utilmente esercitabile il potere sostitutivo, l'Autorità può disporre la revoca della delega di funzioni.

Articolo 14

(Aggiornamento, modifica e integrazione della convenzione)

1. La presente convenzione potrà essere modificata, integrata o aggiornata, anche in relazione a sopravvenute modifiche del quadro normativo e ai risultati delle verifiche previste con riguardo alle risorse finanziarie.

Autorità per lo Sviluppo nelle Comunicazioni



ad C.S. M.



*La presente convenzione è sottoscritta dal Presidente dell'Autorità, dal
Presidente del Consiglio Provinciale, dal Presidente della Giunta Provinciale
e dal Presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento
(art. 13, della L.P. 16 dicembre 2005, n.19).*

Trento , 16 marzo 2007

**Il Commissario delegato
Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni**

**Il Presidente del Consiglio
della provincia autonoma
di Trento**

**Il Presidente delle
Giunte della provincia
autonoma di Trento**

**Il Presidente del
Comitato provinciale
per le comunicazioni
di Trento**


On. Giancarlo Innocenzi Botti

Dott. Dario Pallaoro

Dott. Lorenzo Dellai

Arcl. Adriano Goio

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO-QUADRO
TRA
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
E
LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME
E
LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELL'ASSEMBLEA, DEI CONSIGLI
REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, "l'Autorità"), e in particolare l'articolo 1, comma 13, che disciplina i Comitati regionali per le comunicazioni (di seguito, "Comitati" o "Co.re.com."), funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 53/99, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni, e in particolare l'articolo 2, secondo cui le funzioni dell'Autorità saranno delegate ai Comitati mediante la stipula di apposite convenzioni;

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten mark]

VISTE le leggi regionali, che istituiscono i Comitati regionali per le comunicazioni;

PREMESSO

che, in data 19 marzo 2002, è stato istituito un Tavolo Politico Congiunto Autorità - Giunte regionali - Consigli regionali per l'esame generale delle questioni connesse all'istituzione dei Co.re.com. e al conferimento delle deleghe dall'Autorità agli stessi Comitati nel rispetto del necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale;

che il suddetto Tavolo Politico Congiunto, nel considerare il numero dei Co.re.com. costituiti sufficiente per l'avvio del processo di delega, ha stabilito, per lo svolgimento degli approfondimenti necessari, di attivare un Tavolo Tecnico Congiunto, esteso alla partecipazione anche del Coordinamento nazionale dei Co.re.com./Co.re.rat.;

che il Tavolo Tecnico Congiunto, insediato il 18 aprile 2002, ha concluso i lavori in data 27 giugno 2002, pervenendo alla elaborazione di una Relazione tecnica, che reca uno schema di Accordo-Quadro, quale modello di riferimento che prefigura il contenuto delle singole convenzioni, nonché la ricognizione e classificazione delle materie delegabili e la valutazione e quantificazione delle risorse necessarie all'esercizio delle deleghe;

che, in data 24 ottobre 2002, il Tavolo Politico Congiunto, preso atto del lavoro svolto dal Tavolo Tecnico Congiunto, ne ha approvato i risultati raggiunti, riportati nella Relazione conclusiva, rinviando tuttavia la formalizzazione dell'Accordo-Quadro al momento del reperimento delle risorse finanziarie necessarie;

[Handwritten signatures]

che, in data 26 febbraio, 25 marzo e 15 aprile 2003, si sono riunite le delegazioni dell'Autorità e dei Comitati, per ulteriori approfondimenti al fine dell'attivazione del processo di conferimento delle deleghe;

che il Presidente dell'Autorità, con note del 30 aprile 2003, prot.li U317/03/RM e U318/03/RM, il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, con nota del 27 maggio 2003, prot. n. 2061/A4Media, e il Presidente della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome, con nota del 4 giugno 2003, prot. n. 40/RN/2003 hanno individuato un percorso che prevede di formalizzare il predetto Accordo-Quadro e di dare avvio, in considerazione delle risorse finanziarie, pari a euro 400.000, disponibili nel bilancio 2003 dell'Autorità, cui si aggiungono euro 195.000 di residui del precedente esercizio per lo svolgimento delle funzioni delegate, di dare avvio, nel corso dell'anno 2003, ad una prima attuazione sperimentale della delega di funzioni relativamente ad alcune materie, quale base comune minima del sistema di garanzie articolato a livello regionale;

tutto ciò visto e premesso, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome concordano quanto segue:

1. Si approva l'Accordo-Quadro, allegato sub "A" al presente atto, che nell'individuare i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali, ai fini dell'elaborazione delle specifiche fattispecie nel rispetto del necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale, dei compiti di governo, di


garanzia e di controllo, delle rispettive competenze istituzionali e delle specifiche esigenze locali.

2. In considerazione delle risorse finanziarie, allo stato complessivamente disponibili, si darà avvio ad una prima attuazione sperimentale della delega di funzioni relativamente alle materie di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e), f), g) ed h) dell'Accordo-Quadro, al fine di costituire una base comune minima del sistema di garanzie articolato a livello regionale. La ripartizione tra le Regioni delle predette risorse finanziarie, effettuata secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2, dell'Accordo-Quadro è definita nella Tabella, allegato sub "B" del presente atto.

Roma, 25 giugno 2003


per
l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni

(prof. Silvio Traversa)




per
la Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province
autonome

(on.le Gala Grossi)



per
la Conferenza dei Presidenti
dell'Assemblea, dei Consigli
regionali e delle Province
autonome

(on.le Salvo Pleses)



ACCORDO-QUADRO

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. Costituisce oggetto della convenzione l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità.
2. Può costituire, altresì, oggetto della convenzione la disciplina degli strumenti e delle modalità di attuazione di interventi nei settori di interesse comune, ferme restando le rispettive sfere di competenza.
3. Ogni convenzione dovrà altresì prevedere, con riferimento ad un arco temporale triennale, la predisposizione di programmi di attività con riferimento alle funzioni delegate, da comunicare all'Autorità.

Art. 2

Il quadro finanziario della convenzione

1. Le parti concordano gli stanziamenti da destinare all'esercizio delle funzioni delegate e le modalità di trasferimento di tali stanziamenti. Lo stanziamento ha ad oggetto le attività relative all'esercizio delle deleghe.
2. All'esito della quantificazione degli stanziamenti da destinare all'esercizio delle funzioni delegate, la ripartizione della somma fra le varie Regioni dovrà effettuarsi con l'attribuzione di una quota fissa comune a tutte le Regioni ed il resto secondo i

Handwritten signature and initials

seguenti parametri di riferimento: popolazione, superficie, numero di emittenti televisive e radiofoniche attive aventi sede sul territorio (*vedere Tabella esemplificativa allegata* *).

Art. 3

Criteria, tempi e modi per il conferimento delle deleghe di cui alle singole convenzioni

1. Prima della stipula della convenzione le parti procedono d'intesa alla ricognizione delle funzioni effettivamente ed utilmente delegabili, degli interventi richiesti, e delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le materie delegabili sono riconducibili alle seguenti funzioni: consultive, di gestione, di vigilanza e controllo, istruttorie. In particolare, possono essere delegabili le funzioni relative alle seguenti materie:
 - a. Diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture locali di telecomunicazioni, relativamente all'attività di vigilanza.
 - b. Conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti forniti da operatori destinatari di titolo abilitativi in ambito locale, relativamente all'attività di vigilanza.
 - c. Modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, con riferimento al settore editoriale e radiotelevisivo, relativamente alle funzioni di vigilanza e all'avvio dei procedimenti sanzionatori e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità.
 - d. Tutela dei minori nel settore radiotelevisivo con riferimento alle funzioni di vigilanza e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità.

[Handwritten signature]
H *[Handwritten initials]*

- e. Esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale, limitatamente a funzioni istruttorie ed all'applicazione dell'art. 10, commi 3 e 4, della legge n. 223 del 1990.
 - f. Vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale.
 - g. Controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti, con riferimento alla fase relativa al tentativo di conciliazione.
 - h. In materia di disposizioni relative al divieto di posizione dominante, la vigilanza sull'applicazione della normativa antitrust, con riferimento al mercato dell'editoria quotidiana in ambito regionale.
3. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore dell'accordo-quadro l'Autorità, al fine del conferimento della delega, definisce gli studi di fattibilità per la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione e le modalità del monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive.
4. L'Autorità, anche sulla base degli schemi di convenzione predisposti, stabilisce, con apposita delibera, i principi, i criteri direttivi, le concrete modalità necessarie al fine di assicurare il coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, ad essa affidati dalla legislazione vigente.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Art. 4

Durata, aggiornamento e integrazione della convenzione

1. La convenzione costituisce strumento ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate e per la definizione del rapporto di delegazione e ha durata triennale.
2. La convenzione si intende tacitamente rinnovata alla scadenza, salva motivata determinazione di una delle parti, da comunicare all'altra entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza della convenzione stessa.
3. Le parti contraenti si impegnano ad ogni opportuno aggiornamento della convenzione, anche in relazione alle sopravvenute modifiche del quadro normativo e ai risultati della verifica annuale di cui all'articolo 7, provvedendo alla conseguente ridefinizione delle relative risorse.

Art. 5

Principio di leale collaborazione

1. Le amministrazioni contraenti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate s'impegnano ad un'attuazione della convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione.
2. In tale prospettiva, le parti si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative in coerenza con i principi della semplificazione e dell'efficacia degli interventi.

[Handwritten signature]
A *[Handwritten initials]*

3. Le convenzioni possono prevedere l'istituzione di specifiche commissioni paritetiche, al fine di approfondire gli eventuali problemi di coordinamento amministrativo e per proporre le relative soluzioni.

Art. 6

Poteri sostitutivi

1. In caso di accertato inadempimento degli impegni assunti dall'amministrazione delegata nell'ambito della convenzione, l'Autorità assegna un congruo termine per adempiere, decorso inutilmente il quale può assumere le determinazioni necessarie al fine di esercitare i poteri sostitutivi.
2. Ove, in relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, non sia utilmente esercitabile il potere sostitutivo, l'Autorità può disporre la revoca della delega delle relative funzioni.

Art. 7

Relazione annuale

1. L'amministrazione delegata trasmette all'Autorità, con cadenza annuale e sulla base del programma di attività di cui all'articolo 1, comma 3, una relazione sull'attività svolta e sulla realizzazione degli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni delegate.

perquis
SP



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONVENZIONE
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN TEMA DI
COMUNICAZIONI
DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELL'ACCORDO QUADRO

TRA
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
E
IL COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI DI TRENTO

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'art. 1, comma 13, che concerne i Comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 53/99, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni, e, in particolare, l'art. 2, secondo cui le funzioni dell'Autorità saranno delegate ai Comitati mediante la stipula di apposite convenzioni;

VISTA la legge della Provincia di Trento del 16 dicembre 2005, n. 19, recante "Disciplina del Comitato Provinciale per le comunicazioni";

Sm

ep



20/11/05

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome e le singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali, che hanno consentito la prima attuazione dell'attività delegata, in forma sperimentale fino al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a regime ordinario;

VISTA la delibera n. 695/06/CONS "Delega di funzioni al comitato provinciale per le comunicazioni" del 29 novembre 2006 con la quale è stata conferita la delega delle funzioni di cui all'Accordo quadro del 2003 al Comitato provinciale per le comunicazioni Trento;

CONSIDERATO che, successivamente alla prima attuazione sperimentale, conclusasi il 31 dicembre 2006, è in vigore il regime ordinario di gestione delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'Accordo quadro del 2003 da parte del Comitato provinciale per le comunicazioni Trento;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008 con la quale il Consiglio dell'Autorità ha approvato, fatte salve eventuali modifiche di natura non sostanziale decise nella successiva riunione della Conferenza della Regioni e delle Province autonome, il testo dell'Accordo quadro tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, inerente ai principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate, alle nuove funzioni delegabili ai Co.re.com., al contenuto tipico delle singole convenzioni, e alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili;

VISTO l'Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee



legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito "Accordo quadro 2008", sostanzialmente conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 444/08/CONS;

CONSIDERATO che il Comitato provinciale per le comunicazioni si atterrà nell'esercizio delle deleghe conferite alle linee-guida e ai manuali di procedure operative definiti dall'Autorità;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009, recante "Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni" e, in particolare, l'allegato A concernente "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'art. 3 dell'Accordo quadro";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all'istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all'art. 3 dell'Accordo quadro 2008 al Comitato provinciale per le comunicazioni Trento;

RITENUTO pertanto di procedere a una nuova stipula della convenzione per l'attuazione della delega delle funzioni in tema di comunicazioni al Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento, convenzione che sostituisce la precedente, formalizzata in esito alla delibera n. 695/06/CONS del 29 novembre 2006;

Tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato provinciale per le comunicazioni Trento,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

X
X

SI CONVIENE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale e integrante della presente convenzione.

Articolo 2

(Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina il rapporto tra l'Autorità e il Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento per l'attuazione della delega delle funzioni in tema di comunicazioni nell'ambito provinciale.
2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato provinciale per le comunicazioni nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative stabiliti dall'Autorità, anche attraverso linee-guida e specifici atti di indirizzo, al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale e di garantire la corretta interpretazione delle norme generali.

Articolo 3

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, salva motivata determinazione di una delle parti, da comunicare all'altra entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza.
2. Nell'ambito del suddetto arco temporale triennale, il primo anno costituisce fase di attuazione sperimentale della delega delle funzioni di cui alle lettere e), f) e g), del successivo art. 4.
3. Per le sole deleghe di cui al comma che precede, ai fini dell'eventuale rinnovo della convenzione, l'Autorità procede, alla scadenza del triennio, ad una verifica degli esiti dell'attività svolta.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

MPZ

Articolo 4

(Funzioni delegate)

1. L'Autorità delega al Comitato provinciale per le comunicazioni l'esercizio delle funzioni di seguito indicate:
 - a) Tutela dei minori nel settore radiotelevisivo locale con riferimento alle funzioni di vigilanza e salvo il rispetto degli indirizzi degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità;
 - b) Esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'art. 32, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il Testo unico della radiotelevisione;
 - c) Vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;
 - d) Svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra ente gestore del servizio di comunicazione elettronica e utenti, e assunzione dei provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio, ai sensi del Capo II della delibera n. 173/07/CONS, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti";
 - e) Definizione delle controversie indicate all'art. 2 della delibera n. 173/07/CONS, ad esclusione di quelle concernenti operatori od utenti di altri Stati dell'Unione europea di cui all'art. 15, comma 5, dello stesso Regolamento. Ai fini del conferimento di tale delega, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di cui sopra, ciascun Comitato provinciale per le comunicazioni, nell'ambito della propria organizzazione interna, deve garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia, e, nell'ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie. Al procedimento per la definizione

fu



controversie si applicano, in quanto compatibili, le norme del citato Regolamento;

f) Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali. La delega include, pertanto, l'accertamento, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell'istruttoria e la trasmissione della relazione di chiusura della fase istruttoria, come previsto dagli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del Regolamento in materia di procedure sanzionatorie dell'Autorità, per le violazioni:

1. degli obblighi di cui all'art. 51, comma 1, lettere a); b); d); f); i); l) e m) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il Testo unico della radiotelevisione;

2. relative alle competenze istruttorie assegnate alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di cui all'art. 14 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, comma 1, lettere d), tutela dei minori, ivi compresa l'osservanza del Codice media e minori e del Codice media e sport; e) pubblicità, ivi compresa la pubblicità istituzionale con riferimento alla regione e agli enti locali, e j) servizio pubblico radiotelevisivo, per l'ambito di diffusione regionale della concessionaria pubblica;

g) Gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione secondo le linee guida fissate dall'Autorità, sotto il coordinamento dell'Autorità. La delega comprende lo svolgimento, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni all'interno del Registro nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione.



Sm

lupz

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Aut

Articolo 5

(Programma di attività)

1. Con riferimento all'esercizio delle funzioni delegate, il Comitato provinciale per le comunicazioni si impegna a predisporre un programma annuale di attività, da trasmettere all'Autorità entro il 15 settembre di ogni anno.

Articolo 6

(Risorse finanziarie)

1. Per lo svolgimento delle attività relative all'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 4, nel corso del primo anno, l'Autorità assegna al Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento l'importo di Euro 59.390,77 quale stanziamento previsto in sede ripartizione ai sensi dell'Accordo quadro. Nel mese di gennaio 2010 e così a regime negli anni successivi, verrà erogato il 50% dello stanziamento previsto quale acconto sull'attività svolta nel corso dell'anno (pari ad € 29.695,385), ed il restante 50% (pari ad € 29.695,385) verrà erogato a seguito della presentazione della relazione annuale il 31 marzo 2011 e così a regime negli anni successivi.
2. Decorso il primo anno - di attuazione sperimentale della delega delle funzioni di cui alle lettere e), f) e g) di cui al precedente art. 4 - l'assegnazione di fondi sarà ridotta in caso di mancata conferma della delega per le funzioni di cui alle menzionate lettere e), f) e g). Il finanziamento sarà in ogni caso erogato alla luce delle risultanze della relazione di cui all'art. 9, e dalle eventuali verifiche dell'Autorità, sulla base dei parametri di riferimento riferiti a superficie del territorio, popolazione servita, numero istanze di conciliazione, numero provvedimenti di urgenza adottati, e numero emittenti radiotelevisive operanti.

fun



[Handwritten signature]

Articolo 7

(Collaborazione in settori di interesse comune)

1. Autorità e Comitato provinciale per le comunicazioni, ferme restando le rispettive competenze, possono disciplinare con appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, gli strumenti e le modalità di attuazione di interventi e iniziative di collaborazione in settori di interesse comune.

Articolo 8

(Formazione e aggiornamento del personale)


1. L'Autorità, al fine di favorire una maggiore conoscenza delle questioni relative alle funzioni e materie delegate al Comitato provinciale per le comunicazioni, può promuovere specifici interventi di formazione e di aggiornamento in favore del personale interessato, mediante l'espletamento di corsi, seminari, *workshop* e convegni.

Articolo 9

(Relazione annuale)

1. Il Comitato provinciale per le comunicazioni predispone una relazione annuale adeguatamente documentata sull'attività svolta in base al programma di cui all'art. 5 e sulla realizzazione degli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni delegate, da trasmettere all'Autorità entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
2. L'Autorità svolge con cadenza semestrale verifiche sull'attività delegata al Comitato provinciale per le comunicazioni anche mediante richiesta di dati e documentazione utile, tra l'altro, ai fini della valutazione sulla adeguatezza delle risorse organizzative e strumentali rispetto alle attività oggetto di delega e ai risultati riportati nella relazione di cui al precedente comma.

Scuola



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Luca

Articolo 10

(Principio di leale collaborazione)

1. L'Autorità e il Comitato provinciale per le comunicazioni, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate, si impegnano ad una attuazione della convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione, al fine di garantire uno scambio costante di esperienze e consentire l'acquisizione, da parte dell'Autorità, di informazioni e di proposte anche con riferimento alle criticità gestionali in essere, individuando contestualmente le soluzioni più idonee.
2. L'Autorità e il Comitato provinciale per le comunicazioni si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative in coerenza con i principi della semplificazione e dell'efficacia degli interventi.

Articolo 11

(Commissione paritetica)

1. E' istituita una Commissione paritetica composta da quattro componenti, tra cui il presidente, con il compito di risolvere eventuali problemi di coordinamento amministrativo sorti in sede di applicazione della presente convenzione.
2. La Commissione potrà altresì valutare questioni attinenti alla collaborazione in settori di interesse comune.
3. Il presidente e un componente della Commissione sono nominati dall'Autorità; gli altri due componenti della Commissione sono nominati dal Comitato provinciale per le comunicazioni.

Articolo 12

(Poteri sostitutivi e revoca)

1. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento degli impegni assunti da parte del Comitato provinciale per le comunicazioni nell'ambito della presente convenzione, l'Autorità assegna allo stesso Comitato provinciale per le

Luca



comunicazioni un termine congruo ai fini dell'espletamento del procedimento o dello svolgimento delle attività. Decorso inutilmente il termine - comunque non superiore a trenta giorni - l'Autorità potrà esercitare i poteri sostitutivi.

2. Ove, in relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, non sia utilmente esercitabile il potere sostitutivo, l'Autorità può disporre la revoca della delega di funzioni.
3. Le parti, nei casi di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore, possono concordare temporanee misure di collaborazione tra l'Autorità e il Comitato volte a garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali e la tutela dell'utenza.

Articolo 13

(Aggiornamento, modifica e integrazione della convenzione)

1. La presente convenzione potrà essere modificata, integrata o aggiornata, anche in relazione a sopravvenute modifiche del quadro normativo e ai risultati delle verifiche sull'attività svolta, provvedendo alla conseguente quantificazione annuale delle risorse finanziarie.

La presente convenzione è sottoscritta dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, dal Presidente della Giunta della Provincia autonoma di Trento e dal Presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento ai sensi dell'articolo 13 della L.P. 16 dicembre 2005, n. 19.

Roma, 16 dicembre 2009

Presidente
dell'Autorità per le
garanzie nelle
comunicazioni

Corrado Calabrò




Presidente del
Consiglio della
Provincia di Trento

Giovanni Kessler




Presidente della
Giunta della
Provincia di Trento

Lorenzo Dellai



Presidente del
Comitato provinciale
per le comunicazioni
di Trento

Enrico Paissani





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

TRA

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

E

LA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

E

LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'art. 1, comma 13, che disciplina i Comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;

Visto l'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 che attribuisce alle Regioni la potestà legislativa concorrente in materia di "ordinamento delle comunicazioni"

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione";

Viste le Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relative alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, al quadro normativo comune, e al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica; e in particolare l'art. 3 della direttiva quadro il quale sancisce che gli Stati membri garantiscano l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione;

Viste le leggi regionali che istituiscono i Comitati regionali per le comunicazioni;

Vista la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;

Vista la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 53/99 del 28 aprile 1999, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni



Rilevato che le attività delegate sono improntate al principio dell'indipendenza sia nell'ordinamento interno, sia in quello comunitario;

Visto l'Accordo Quadro del 25 giugno 2003 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, con cui si sono individuati i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigurando il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli organi competenti come individuati dalle leggi regionali, nonché l'atto di approvazione dell'Accordo quadro stesso, che prevede una prima attuazione sperimentale della delega di funzioni;

Vista la delibera del Consiglio n. 402/03/CONS del 12 novembre 2003 con la quale è stato approvato lo schema-tipo di convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate;

Vista la delibera n. 666/06/CONS del 23 novembre 2006 con la quale si è individuata la data di chiusura della fase di attuazione sperimentale di esercizio delle deleghe al 31.12.2006, disponendo il passaggio dal 1° gennaio 2007 al regime ordinario di gestione delle attività delegate;



Vista la delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007 recante "Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti" e in particolare l'art. 22 con il quale si autorizza la delega al Corecom del potere di definizione delle controversie;

Vista la delibera n. 631/07/CONS del 12 dicembre 2007, recante l'approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di tenuta del registro degli operatori di comunicazione;

Vista la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante l'approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale;

Vista la delibera di istituzione del Tavolo Politico tra l'Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del Consiglio del 19 dicembre 2007;

Visti gli esiti della riunione del Consiglio del 2 luglio 2008 che ha approvato le proposte relative alle materie delegabili e alle relative risorse finanziarie;

Vista l'Intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome del 30 ottobre 2008.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PREMESSO

- che, in data 30 gennaio 2008, è stato istituito un Tavolo Politico Congiunto Autorità - Giunte regionali - Consigli regionali, finalizzato alla revisione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome del 25 giugno 2003 contenente la disciplina delle deleghe di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni;
- che il suddetto Tavolo Politico Congiunto ha attivato due Tavoli tecnici congiunti per la definizione del quadro di riferimento istituzionale e l'individuazione delle materie delegabili e connesse risorse umane e finanziarie;
- che, in data 8 maggio 2008, si è svolta la prima riunione dei suddetti Tavoli tecnici congiunti Autorità - Giunte regionali - Consigli regionali, i quali hanno stabilito, accanto ai necessari approfondimenti, la tempistica e i passaggi istituzionali di comune intesa;
- che il Presidente dell'Autorità, con nota del 13 maggio 2008, Prot. n. 28187, inviata ai Presidenti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ha ribadito, anche con riferimento al quadro normativo comunitario del settore delle comunicazioni elettroniche, l'importanza di rafforzare ulteriormente i principi di indipendenza e autonomia delle istituzioni di garanzia (criteri di nomina, incompatibilità, autonomia organizzativa e finanziaria) e di trasparenza del procedimento, con la previsione di obblighi di consultazione pubblica dei soggetti portatori di interessi, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie;
- che il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con nota del 12 giugno 2008, Prot. n. 1916/C1Media, inviata al Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ha espresso, nel rispetto della potestà legislativa regionale in materia delle comunicazioni, la volontà di procedere utilmente e proficuamente al rinnovo dell'Accordo Quadro;
- che il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, con nota del 16 giugno 2008, Prot. n. 68/MD/2008, inviata al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha preso atto che gli assetti costitutivi delle Autorità indipendenti non risentono delle modifiche dell'art. 117 della Costituzione, e ha pure evidenziato l'opportunità di procedere al rinnovo dell'Accordo quadro e dell'Intesa del 16 dicembre 1999 con l'obiettivo di promuovere modelli organizzativi più efficaci ed efficienti;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- che, in data 3 luglio 2008, si è svolta la seconda riunione dei suddetti Tavoli tecnici congiunti Autorità - Giunte regionali - Consigli regionali, i quali sono pervenuti alla definizione delle materie delegabili e alla quantificazione delle risorse necessarie all'esercizio delle deleghe, convenendo sui lineamenti del nuovo Accordo Quadro;

CONSIDERATO

- che è interesse dell'Autorità incrementare la collaborazione con i Corecom, estendendo, a tal fine, la portata delle deleghe già loro conferite;

- che, al fine di attivare un meccanismo virtuoso per superare le difficoltà operative e condividere le esperienze positive maturate, si concorda sull'opportunità di una più stretta collaborazione tra le parti nell'esecuzione del presente Accordo Quadro e di periodiche verifiche degli sviluppi dell'attività, in accordo tra Autorità e Corecom e tra Autorità, Coordinamento dei Corecom e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

- che il presente Accordo Quadro sarà suscettibile di revisione ove, a seguito del processo di revisione costituzionale attuato con legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, si venissero a modificare le competenze in materia di controllo del mercato delle comunicazioni, pluralismo e promozione della concorrenza, garanzia dell'informazione imparziale, completa e obiettiva;

- che i parametri, cui la struttura e l'attività dei Corecom deve conformarsi nell'esercizio delle deleghe attribuite, devono essere concordati con i Corecom previamente alla stipula delle rispettive Convenzioni bilaterali;

- che l'Autorità promuoverà azioni volte alla formazione del personale operativo presso i Comitati, con l'obiettivo di accrescere l'omogeneità del patrimonio di competenze necessarie all'espletamento delle mansioni stesse;

tutto ciò visto, premesso e considerato

l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome concordano quanto segue:

1. Si approva l'articolato, allegato sub "A" al presente atto, che nell'individuare i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

comunicazioni, prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali, ai fini dell'elaborazione degli specifici accordi nel rispetto del necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale, dei compiti di governo, di garanzia e di controllo, delle rispettive competenze istituzionali e delle specifiche esigenze locali.

2. Si approva la ripartizione tra i Corecom delle risorse finanziarie, allo stato complessivamente disponibili, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2, dell'articolato, definita nella Tabella, allegato sub "B" del presente atto.

Roma, 4 dicembre 2008

Per
Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni

Corrado Calabrò

Per
la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome

Vasco Errani

Per
la Conferenza dei Presidenti
delle Assemblee legislative delle
Regioni e delle Province
autonome

Monica Donini



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ARTICOLATO

Art.1

Oggetto della convenzione

1. Costituisce oggetto della convenzione l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità.
2. Può costituire, altresì, oggetto della convenzione la disciplina degli strumenti e delle modalità di attuazione di interventi nei settori di interesse comune, ferme restando le rispettive sfere di competenza.
3. Ogni convenzione dovrà altresì prevedere, con riferimento ad un arco temporale triennale, la predisposizione di programmi di attività annuali con riferimento alle funzioni delegate, da comunicare all'Autorità.

Art. 2

Il quadro finanziario della convenzione

1. Le parti concordano gli stanziamenti da destinare all'esercizio delle funzioni delegate e le modalità di trasferimento di tali stanziamenti. Lo stanziamento ha ad oggetto le attività relative all'esercizio delle deleghe.
2. All'esito della quantificazione degli stanziamenti da destinare all'esercizio delle funzioni delegate, la ripartizione della somma tra le varie Regioni dovrà effettuarsi con l'attribuzione di una quota fissa comune a tutte le Regioni ed il resto secondo i seguenti parametri di riferimento: popolazione, superficie, numero di emittenti televisive e radiofoniche attive aventi sede sul territorio, e numero di conciliazioni e di istanze (cfr Tabella All. B).

Art. 3

Contenuti delle convenzioni per il conferimento delle deleghe

1. Prima della stipula della convenzione le parti procedono d'intesa alla ricognizione delle funzioni effettivamente ed utilmente delegabili, degli interventi richiesti, e delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le materie delegabili sono riconducibili alle seguenti funzioni: consultive, di gestione, di vigilanza e controllo, istruttorie, di risoluzione delle controversie. In particolare, possono essere delegate le funzioni relative alle seguenti materie:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- a. Diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture locali di telecomunicazioni, relativamente all'attività di vigilanza;
- b. Conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti forniti da operatori destinatari di titolo abilitativi in ambito locale, relativamente all'attività di vigilanza;
- c. Modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, con riferimento al settore editoriale e radiotelevisivo, relativamente alle funzioni di vigilanza e all'avvio dei procedimenti sanzionatori e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità;
- d. Tutela dei minori nel settore radiotelevisivo locale con riferimento alle funzioni di vigilanza e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità;
- e. Esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'articolo 32, commi 3 e 4, del d.lgs. 31-07-2005 n. 177 recante il Testo unico della radiotelevisione;
- f. Vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;
- g. Svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra ente gestore del servizio di comunicazione elettroniche e utenti, e assunzione dei provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio, ai sensi del Capo II della delibera n. 173/07/CONS, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti";
- h. Definizione delle controversie indicate all'articolo 2 della delibera n. 173/07/CONS, ad esclusione di quelle concernenti operatori od utenti di altri Stati dell'Unione europea di cui all'art. 15, comma 5, dello stesso Regolamento. Ai fini del conferimento di tale delega, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di cui sopra, ciascun Co.re.com, nell'ambito della propria organizzazione interna, deve garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia, e, nell'ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie. Al procedimento per la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

definizione della controversie si applicano, in quanto compatibili, le norme del citato Regolamento;

i. Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali. La delega include, pertanto, l'accertamento, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell'istruttoria e la trasmissione della relazione di chiusura della fase istruttoria, come previsto dagli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del Regolamento in materia di procedure sanzionatorie dell'Autorità, per le violazioni:

1. degli obblighi di cui all'articolo 51, comma 1, lettere a); b); d); f); i); l) e m) del decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177 Testo unico della radiotelevisione;

2. relative alle competenze istruttorie assegnate alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di cui all'articolo 14 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, comma 1, lettere d), tutela dei minori, ivi compresa l'osservanza del Codice media e minori e del Codice media e sport; e) pubblicità, ivi compresa la pubblicità istituzionale con riferimento alla regione e agli enti locali, e j) servizio pubblico radiotelevisivo, per l'ambito di diffusione regionale della concessionaria pubblica;

l. Gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione secondo le linee guida fissate dall'Autorità, sotto il coordinamento dell'Autorità. La delega comprende lo svolgimento, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni all'interno del Registro nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione."

Art. 4

Durata, aggiornamento e integrazione della convenzione

1. La convenzione costituisce strumento ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate e per la definizione del rapporto di delegazione e ha durata triennale.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Salvo quanto previsto al comma 3, la convenzione si intende tacitamente rinnovata alla scadenza, salvo motivata determinazione di una delle parti, da comunicare all'altra entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza della convenzione stessa.

3. Per le sole deleghe di cui all'art. 3, comma 2 lettere h), i), l), ai fini dell'eventuale rinnovo della convenzione, l'Autorità procede, alla scadenza del triennio, ad una verifica degli esiti dell'attività svolta.

4. Le parti contraenti si impegnano ad ogni opportuno aggiornamento della convenzione, anche in relazione alle sopravvenute modifiche del quadro normativo e ai risultati della verifica annuale di cui all'articolo 7; provvedendo alla conseguente ridefinizione delle relative risorse.

Art. 5

Principio di leale collaborazione

1. Le amministrazioni contraenti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate, s'impegnano ad un'attuazione della convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione, al fine di garantire uno scambio costante di esperienze e consentire l'acquisizione, da parte dell'Autorità, di informazioni e di proposte anche con riferimento alle criticità gestionali in essere, individuando contestualmente le soluzioni più idonee.

2. Le convenzioni possono prevedere l'istituzione di specifiche commissioni paritetiche, al fine di approfondire gli eventuali problemi di coordinamento amministrativo e per proporre le relative soluzioni.

3. Le parti concordano le modalità attuative delle necessarie verifiche da parte dell'Autorità e si impegnano, altresì, ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative in coerenza con i principi della semplificazione e dell'efficacia degli interventi.

Art. 6

Poteri sostitutivi

1. In caso di accertato inadempimento degli impegni assunti dall'amministrazione delegata nell'ambito della convenzione, l'Autorità assegna un congruo termine per adempiere, decorso inutilmente il quale, può assumere le determinazioni necessarie al fine di esercitare i poteri sostitutivi.

nelle Comunicazioni

RIPARTIZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.710.083 CON I NUOVI CRITERI

quota fissa 10%
conciliazioni 35%
due fasce conciliazioni

Allegato sub B

1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
				POPOLAZIONE RESIDENTE al 1/1/2007 (ISTAT)	SUPERFICIE 31/12/2000 (ISTAT)	abitanti	%								EMITTENTI	Radio				
N.	REGIONI	Abitanti	%		ettari	%	TV	Radio	Nun. Istanze di conciliazione e provv. urgenti	Quota fissa 10 %	Popolazione 35%	Superficie 10%	Conciliazione 35%	Conciliazione 35%	Emittenti 10%	Radio 40%	TOTALE	Incremento annuo per nuove deleghe	Valore medio per istanza	
1	Abruzzo	1.309.797	2,22	1.079.781	3,79	20	30	1.510	12.931,01	21.053	10.289	63.000	4.944,79	2.006,54	114.223,93	60.863,55	39,13			
2	Basilicata	591.338	1,00	999.436	3,51	4	25	707	12.931,01	9.505	9.523	31.500	988,96	1.672,11	68.120,17	19.770,80	44,55			
3	Calabria	1.998.052	3,38	1.508.032	5,29	30	130	2.886	12.931,01	32.115	14.370	83.000	7.417,18	8.694,99	138.527,94	71.314,80	21,81			
4	Campania	5.790.187	9,79	1.359.262	4,77	104	176	0	12.931,01	93.067	12.952	31.500	25.712,89	11.771,68	187.934,50	88.044,01				
5	Emilia-Rom.	4.223.264	7,14	2.212.285	7,75	35	130	2.578	12.931,01	67.881	21.060	63.000	8.653,38	8.694,99	182.241,07	99.775,42	24,44			
6	Friuli Venezia	1.212.602	2,05	785.497	2,76	8	38	1.215	12.931,01	19.490	7.485	31.500	1.977,91	2.541,61	75.925,74	27.042,66	25,93			
7	Lazio	5.493.508	9,29	1.720.792	6,04	55	130	6.593	12.931,01	88.295	16.397	63.000	13.596,16	8.694,99	202.916,22	114.263,01	9,56			
8	Liguria	1.607.878	2,72	541.817	1,90	16	45	1.492	12.931,01	25.844	5.163	31.500	3.955,83	3.009,80	82.403,23	31.378,15	21,11			
9	Marche	1.536.098	2,60	969.451	3,40	9	54	1.221	12.931,01	24.690	9.236	31.500	2.225,15	3.511,76	84.195,60	31.645,99	25,80			
10	Molise	320.074	0,54	4.438	0,02	7	6	0	12.931,01	5.145	42	31.500	1.730,68	401,31	51.749,90	14.645,59				
11	Piemonte	4.352.828	7,36	2.539.997	8,91	30	92	4.110	12.931,01	69.964	24.203	63.000	7.417,18	6.153,38	183.668,46	100.012,59	15,33			
12	Puglia	4.069.859	6,88	1.937.226	5,80	48	140	3.290	12.931,01	65.416	18.459	63.000	11.667,49	9.363,83	181.037,51	97.123,48	19,69			
13	Sicilia	5.016.861	8,48	2.570.302	9,02	128	227	0	12.931,01	80.637	24.492	31.500	31.646,63	15.182,79	196.369,23	83.699,10				
14	Toscana	4.687.673	8,02	740.007	2,60	2	5	0	12.931,01	7.838	7.051	31.500	494,48	334,42	60.149,72	17.832,22				
15	Toscana	3.638.211	6,15	2.298.713	8,07	44	82	2.696	12.931,01	58.478	21.904	63.000	10.878,53	5.484,53	172.675,64	92.362,61	23,37			
16	Umbria	872.967	1,48	845.604	2,97	15	24	641	12.931,01	14.031	8.058	31.500	3.708,59	1.606,23	71.833,76	23.580,81	49,14			
17	Valle d'Aosta	124.812	0,21	326.339	1,15	4	6	140	12.931,01	2.006	3.110	31.500	988,96	401,31	50.937,01	12.926,32	225,00			
18	Veneto	4.773.554	8,07	1.839.067	6,45	31	85	2.614	12.931,01	76.726	17.524	63.000	7.664,42	5.685,19	183.530,93	194.357,09	24,10			
19	Lombardia	9.545.441	16,14	2.386.100	8,37	57	163	4.397	12.931,01	153.426	22.737	63.000	14.092,64	10.902,18	277.088,20	162.970,19	14,33			
20	Trento	507.030	0,86	620.688	2,18	2	6	304	12.931,01	8.150	5.914	31.500	494,48	401,31	59.390,77	22.490,95	103,62			
21	Sardegna	1.659.443	2,81	1.213.250	4,26	10	30	0	12.931,01	26.673	11.561	31.500	2.472,39	2.006,54	87.143,26	35.116,18				
	TOTALE	59.131.287	100,00	28.498.086	100	659	1.624	36.406	271.551	950.429	271.551	945.088	162.931	188.620	2.710.083					

Numero Conciliazioni		euro
da	a	
1.501	15.000	31.500
		63.000

Legenda:

- 9: Il dato comprende le istanze di conciliazione e provvedimenti urgenti riferiti all'anno 2007, da aggiungere solo a seguito delle risultanze di un tavolo di lavoro tecnico finalizzato alla individuazione di parametri comuni per la certificazione del numero di istanze di conciliazione e provvedimenti urgenti in essere per ciascun anno di attività
- 9: Per le quattro regioni evidenziate in giallo non è riportato alcun dato in quanto la funzione non era esercitata alla data del 31/12/2007. Bolzano ha avviato l'esercizio delle deleghe ad inizio 2008
- 13: sono state individuate due fasce di conciliazioni, alla quattro regioni che ancora non hanno siglato le convenzioni e alla Provincia Autonoma di Bolzano è stato attribuito il valore della prima fascia.
- 16: totale della risorse messe a disposizione dall'Autorità non corrispondono al raddoppio della risorse previste nel 1° Accordo. Quando
- 17: i valori evidenziano le maggiori risorse assegnate ad ogni Corecam in virtù di quelle nuove messe a disposizione dall'Autorità rispetto all'Accordo-quadro del 2003.